

Responsabile P.O/Attività Istituzionale

Vanessa Govannini

Il Presidente Michele Pierguidi



UFFICI DI DESTINAZIONE

L'Estensore

Vanessa Gióvannini

X SINDACO E PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE

* , ' ,	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
Adunanza del 20 Ottobre 2017	BALDASSARI Stefano	All'adozione del	provvedimento
	BELLUCCI Daniele	X	
PRESIEDE L'ADUNANZA	BONCIANI Lorenzo	X	
Il Presidente	CAFORIO Martino	X	
Michele PIERGUIDI	COLZI Veronica		\mathbf{X}
	DEL MASTRO Maurizio	X	
HA FUNZIONI DI SEGRETARIO	FALSINI Maria Stella		X
P.O. Assistenza Attività Istituzionale Q2	INTERNO' Maria Grazia	X	
Vanessa Giovannini	MOSTARDINI Gea	X	* * ***
	NANNELLI Caterina	X	
	PAPINI Emanuela	X	
	PIERGUIDI Michele	X	
	PUPI Virginia	X	
Consiglieri con funzione di SCRUTATORI	RICCI Lucia	\mathbf{X}	
1 BELLUCCI	SANDRELLI Gabriele	\mathbf{X}	
2 MOSTARDINI	SPENSIERATO Angelo	\mathbf{X}	
3 PUPI	TADDEI Petra		X
	TODARO Vincenzo	x	
	VANNINI Gloria	X	

DELIBERAZIONE N°20012/2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione n. 408/2017 avente per oggetto: "Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - Approvazione.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2

- Visto l'art. 17 del D.lvo. n. 267/00;
- Visto l'art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visti gli artt. 6 e 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere;
- Vista la proposta di deliberazione n. 408/2017;
- Tenuto conto dei lavori della Commissione Permanente Servizi al Territorio ed Ambiente del 31 agosto 2017 durante la quale la Consigliera Comunale Stefania Collesei ha spiegato e illustrato le finalità del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani";
- Visto il dibattito svoltosi nella seduta del Consiglio di Quartiere 2 il 20 settembre 2017 durante il quale è stato deciso di rinviare la decisione relativa all'espressione di parere al fine di approfondire ulteriormente l'argomento;
- Udito nella seduta delle Commissioni Permanenti del Quartiere 2. del 12 ottobre u.s il Coordinatore d'Area Tecnica Dott. Domenico Palladino:
- Considerato altresì che le osservazioni n. 1,2,3,4,5,6,7 e 8 proposte dal Gruppo Sinistra Italiana, sottoposte a specifica votazione, non sono state accolte;
- Visto il documento con i tre emendamenti da allegare al parere elaborato dal Gruppo di Maggioranza e contenente altresì le osservazioni proposte dal Gruppo Forza Italia in occasione della Commissione del 12 ottobre sopra citata e sottoposto alla valutazione del Consiglio;
- Visti gli interventi dei Consiglieri nel corso della seduta e il dibattito svoltosi in aula;
- Ritenuto quindi di esprimere parere favorevole alla proposta di Deliberazione n. 408/2017 subordinandolo all'accoglimento da parte del Consiglio Comunale degli emendamenti e delle osservazioni approvate dal Consiglio di Quartiere 2;

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 408/2017 avente per oggetto: "Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani" con gli emendamenti proposti dal Gruppo di Maggioranza (PD) approvati dal Consiglio che si allegano quale parte integrante del presente documento.

Posto in approvazione il provvedimento ha il seguente esito:

Presenti 16 consiglieri, votanti 15

Astenuti:

1 PUPI

Assenti:

3 COLZI - FALSINI - TADDEI

Voti favorevoli:

10 BONCIANI – CAFORIO – DEL MASTRO – NANNELLI – PAPINI

- PIERGUIDI - RICCI - SANDRELLI - TODARO - VANNINI

Voti contrari:

5 BELLUCCI - BALDASSARI - INTERNO' - MOSTARDINI -

SPENSIERATO

Visto l'esito della votazione, il Consiglio approva.

Il Segretario Yanessa Giovannini CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

Il Presidente Michele Pierguidi

ALLEGATO 1) parte integrante della delibera del Consiglio di Quartiere 2 N°20011/2017

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RI-GENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.

Ribadita l'importanza di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani anche adottando uno specifico regolamento comunale che contenga gli strumenti necessari per incentivare questa sinergia. Considerato che in tal modo viene valorizzato il principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 della Costituzione, che ha aperto la strada ai regolamenti per il recupero, la ri-generazione, la cura e la tutela dei beni comuni, tramite progetti di gestione aperti e condivisi, utilizzando il metodo della partecipazione attiva per comporre i diversi interessi su un piano di collaborazione condivisa.

Formuliamo alcuni emendamenti al regolamento segnalando alcuni punti di criticità:

1) Si ravvisa un'eccessiva rigidità delle regole e dei vincoli per la costituzione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, rispetto agli obiettivi che questo si pone, tra cui quello di facilitare ed incentivare la partecipazione dei singoli cittadini.

Chiediamo quindi che dopo il quarto comma dell'art. 1 del regolamento venga inserito il seguente

- "5. Il presente regolamento non trova applicazione nei casi di "collaborazione minore". Per" collaborazione minore" si intende la collaborazione tra singolo privato cittadino e l'amministrazione, consistente in semplici attività del privato cittadino a favore della comunità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, apertura e chiusura dei cancelli di giardini pubblici, spazzamenti e pulizie di piccole aree pubbliche determinate. Vengono fatti salvi tutti gli accordi di collaborazione minore esistenti in qualsiasi forma alla data di approvazione del presente regolamento.".
- 2) Concordando con la proposta di modifica proveniente dal "Forum Civism Beni Comuni" e ribadita dal Consiglio di Quartiere 3, vista la forte valenza sociale delle azioni delle associazioni di cittadini nel perseguire gli obiettivi di cura, gestione condivisa e ri-generazione dei beni comuni urbani, si richiede di valutare la possibilità di prevedere incentivi e sgravi fiscali, sostituendo l'attuale art. 16, rubricato: "Forme di riconoscimento per le azioni realizzate", con il seguente:

"Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali"

1. "Ai sensi dell'art. 24, Legge 11 Novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione".

2. "Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse".

3. "Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche

di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
- 4. "Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento".
- 3) All'art. 21 del presente regolamento, denominato: "Prevenzione dei rischi e responsabilità", si possono ravvisare obblighi e profili di responsabilità troppo gravosi, quali il richiamo dell'ultimo comma dell'art. 21 alla figura del Custode, ex art. 2051 c.c., che possono fortemente disincentivare l'utilizzo dei patti di collaborazione.

Si chiede che al comma 3 dell'art. 21 ("i cittadini e le cittadine attivi che collaborano con l'amministrazione ... rispondono degli eventuali danni cagionati per colpa o dolo a persone o cose nell'esercizio della propria attività") venga inserita, dopo la parola "attività" la seguente frase "ai sensi dell'art. 2043 c.c."

Conseguentemente si chiede di eliminare il comma 4, con il relativo richiamo alla figura e alla qualifica del Custode, ex art. 2051 c.c..